



Decreto Dirigenziale n. 153 del 31/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

IMPIANTO IPPC 6.4.B.2 SITO IN SANT'ANTONIO ABATE (NA) - VIA SCAFATI, N. 3.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA SOCIETA' "LA ROSINA S.R.L.".

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05 da ultimo modificato con D.Lgs 46/2014;
- b. l'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12/2011, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il DPGR n. 56 del 03/03/2016 che conferisce alla dott.ssa Lucia Pagnozzi l'incarico di dirigente ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
- g. la nota prot. 758143 del 06/11/2015 con cui la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema proroga fino al 31/12/2017 le convenzioni stipulate dalla con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.

PREMESSO

- a. che la società “La Rosina s.r.l.” ha richiesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC codice 6.4 .b.2 all. VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 sito Sant'Antonio Abate (NA) alla via Scafati, 3, acquisita agli atti con prot. 739927 del 03/09/2007;
- b. che in data 16/09/2009, con nota prot. 792706, l'allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli, competente pro tempore in materia di rilascio A.I.A. ha comunicato l'avvio del procedimento e in data 14/01/2010 si è aperta la Conferenza di Servizi istruttoria;
- c. che con nota acquisita agli atti con prot. 113086 del 14/02/2012 la società, avvalendosi della D.G.R. n. 769 del 12/11/2010, nel frattempo intervenuta, ha comunicato di voler rinunciare al prosieguo dell'istanza di A.I.A. presentata, dichiarando che la ditta non aveva una produzione effettiva superiore alle 300 t/g di prodotto finito – valore medio su base trimestrale e quindi non rientrava tra gli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d. che con nota acquisita agli atti con prot. 458026 del 26/06/2013, la società ha ritirato la suddetta istanza, chiedendo che venisse concluso il procedimento di A.I.A. e trasmettendo la documentazione integrativa richiesta nella seduta della C.d.S. del 28/05/2010 e non inviata nel termine ivi prescritto, nonostante i solleciti;
- e. che con D.D. n. 129 del 27/06/2013 l'allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli dava atto che la società, per la rinuncia al rilascio dell'A.I.A, nell'esercizio dell'attività non poteva superare la soglia prevista dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che l'esercizio dell'attività, nel rispetto della suddetta soglia, era subordinato al possesso delle autorizzazioni ambientali di settore;
- f. che la società, avverso tale provvedimento, promuoveva ricorso al TAR Campania Sez. V

che, con sentenza n. 5243/15 accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato.

RILEVATO

a. che in ottemperanza alla suddetta sentenza, questa Regione, ritenuto di riattivare il procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.I.A. alla società "La Rosina s.r.l." per l'impianto in oggetto, con nota prot. 819596 del 27/11/2015 ha invitato la società a trasmettere le integrazioni già inviate con la nota di ritiro della rinuncia all'A.I.A, aggiornandole alla normativa nazionale e regionale sopraggiunta e ha riconvocato la Conferenza di Servizi istruttoria, iniziata il 21/01/2016 e conclusa in data 09/05/2016, i cui verbali si richiamano, nella quale è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1 – esaminata la documentazione, trasmessa dalla Società con nota acquisita al prot. 1888 del 04/01/2016, sono state richieste integrazioni dall' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", dall'ASL NA3 Sud e dalla Città Metropolitana di Napoli che la società ha trasmesso con documentazione acquisita agli atti al prot. 205398 del 23/03/2016;

a2 - la Città Metropolitana di Napoli con nota acquisita agli atti con prot. 321897 del 11/05/2016 ha espresso parere favorevole con la prescrizione che nella scheda "I – rifiuti" e sulla planimetria TAV 1 siano riportati i seguenti rifiuti rilevati nello schema a blocchi C.2: legno delle pedane e imballaggi in vetro costituiti da bottiglie e vasi non conformi. Ha inoltre evidenziato, con nota prot. 36844 del 27/01/2016, acquisita al prot. 57997 del 27/01/2016, che il sito in interesse è inserito con codice 3074S511 nelle aree sub-perimetrate del SIN "Bacino Idrografico del Fiume Sarno", per cui, ai sensi del D.D. n. 796 del 06/06/2014, si dovrà procedere all'esecuzione delle indagini preliminari;

a3 - l'ATO 3 ha espresso parere favorevole con prescrizioni allo scarico dei rifiuti provenienti dall'insediamento industriale di cui si tratta nella rete fognaria di Via Scafati in Sant'Antonio Abate, che risulta allacciata all'impianto di depurazione di Scafati – Sant'Antonio Abate, con i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 all'allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - colonna scarico in rete fognaria ;

a4 – il Comune di Sant'Antonio Abate, con nota acquisita al prot. 315938 del 09/05/2016, ha espresso parere favorevole con la prescrizione di uniformare, attesa l'esiguità delle difformità accertate, lo stato dei luoghi ai titoli abilitativi;

a5 – l'ASL NA3 Sud, con nota prot. 1755 del 11/07/2016, acquisita agli atti con prot. 481597 del 14/07/2016, preso atto del fatto che il SUAP di Sant'Antonio Abate non ha comunicato motivi ostativi al consolidamento della SCIA n. 12891 del 10/05/2016 presentata dalla società per ampliamento dello stato dei luoghi, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

a6 – l'Università degli Studi "Parthenope" ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

- una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità tra lo stato dei luoghi esistente e quanto rappresentato nella documentazione progettuale allegata alla domanda di autorizzazione;
- rappresentazione dello sviluppo verticale dei camini in relazione alle abitazioni eventualmente presenti nel sito. Nelle planimetrie dovranno essere altresì evidenziati come sfiati i punti attualmente indicati come emissioni in atmosfera EA3, EA4, EA5, EA6.

CONSIDERATO

a. che l'Arpac, con nota prot. 39913/2016 acquisita agli atti con prot. 425731 del 22/06/2016, successiva alla chiusura della Conferenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

b. che la società ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa acquisita al prot. 469198 del 11/07/2016 e al prot. 490147 del 18/07/2016, tra cui il Piano di Indagini Preliminari e la Relazione sui risultati delle Indagini Preliminari, in cui si autocertifica il non superamento delle

CSC, ai sensi del D.D. n. 796/2014. Tale documentazione, con nota prot. 522314 del 29/07/2016 è stata inviata all'ARPAC al fine di valutarne la conformità alle linee guida e/o validarne i risultati. L'ARPAC con nota prot. 53698/2016, acquisita agli atti con prot. 570774 del 31/08/2016 ha formulato osservazioni/prescrizioni e richieste di chiarimento ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza;

g. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", in data 28/10/2016, ha trasmesso a mezzo posta elettronica il Rapporto Tecnico definitivo di pag. 27 e il piano di monitoraggio e controllo, presentato dalla società e validato, di pag. 26 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO

a. che in data 20/10/2016 è stata richiesta comunicazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato alla società "La Rosina s.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC codice 6.4 .b.2 all. VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 sito Sant'Antonio Abate (NA) alla via Scafati, 3.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato alla società "La Rosina s.r.l." l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC codice 6.4 .b.2 all. VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 sito Sant'Antonio Abate (NA) alla via Scafati, 3.

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza acquisita al prot. 739927 del 03/09/2007, presentata dalla società "La Rosina s.r.l." e delle integrazioni acquisite con prot. 1888 del 04/01/2016, con prot. 469198 del 11/07/2016 e con prot. 490147 del 18/07/2016, nonché del rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Nicola Massarotti, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel suddetto rapporto tecnico, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei limiti obiettivo pari all'80% di quelli previsti dalla normativa nazionale o dalla D.G.R.C. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi. Almeno 30gg prima della campagna di lavorazione 2017 il gestore dovrà comunicare ad ARPAC e a questa UOD la data di avvio delle attività.

L'ARPAC provvederà a **spese del gestore** ad effettuare misure delle emissioni in atmosfera, al fine di verificarne il rispetto dei limiti, e a rilevare le emissioni dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, che non dovranno essere superate in qualsiasi condizione di esercizio. I valori delle concentrazioni misurate in tali più gravose condizioni saranno stabilite come nuovi limiti obbiettivo che il gestore dovrà garantire.

Eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;

3.2. tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.3 per l'acustica ambientale: il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica del territorio, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, come indicato a pag. 21 punto E.3 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento;

3.4 per gli scarichi idrici: il rispetto dei limiti fissati nella Tabella 3 colonna scarico in rete fognaria dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/2006, come indicato a pag. 21 punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee ed ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

5. **di precisare** che, qualora dal parere ARPAC risulti che le indagini preliminari sono difformi dalle linee guida, la società dovrà ripresentarle attenendosi alle stesse e che comunque la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni;

6. **di prescrivere** alla società di trasmettere, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di cui all' Alleg.1 del D.M. 13.11.2014 n. 272 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi mesi 12;

7. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame di questa autorità competente, visto l'art.29 octies, commi 3 e 4 D.Lgs.152/06 – ha validità di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio;

8. **di dare atto** che la società ha l'obbligo di comunicare, a questa UOD, al Comune di Sant'Antonio Abate (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

10. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio, precisando che ai sensi dell'art.6 D. M. 24 aprile 2008 il gestore è tenuto a versare la tariffa dei controlli, con le modalità ivi previste, determinata allo stato nella misura minima prevista di euro 1.500 salvo conguaglio, sulla base dell'importo che sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive;

11. **di precisare** che la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40I01003593000040000005 con la seguente causale: tariffa controllo;

12. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

13. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

14. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

15. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

16. **di notificare** il presente provvedimento alla società "La Rosina" s.r.l. con sede legale in Angri (SA) – Via dei Goti snc;

17. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Sant'Antonio Abate (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

18. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e all'U.D.C.P. – Ufficio I Staff del Capo Gabinetto per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi